

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5368 del 18/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5593 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;
- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte

con Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2018, acquisita al Prot. Unione 24679 e da Arpae al PGFC/2018/9202 del 08/06/2018, da **B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.** nella persona di Sara Monti, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 29667 del 04/07/2018, acquisita al PGFC/2018/10673, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 03/08/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 33962 e da Arpae al PGFC/2018/12582 del 07/08/2018;

Considerato che in data 10/09/2018 ed in data 19/09/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita rispettivamente ai Prot. Unione 39095 – 40556 e da Arpae ai PGFC/2018/14908 del 18/09/2018 e PGFC/2018/15339 del 25/09/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 11582 del 26/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15574, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a B&B di Bartolini Bernardo e Samuele – Impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 04/07/2018 al n. 8248 di protocollo, vista l' integrazione redatta in data 16/04/2018 a firma del tecnico competente in acustica Ing. Andrea Antimi a completezza della valutazione d'impatto acustico già presentata dal tecnico competente in acustica, Perito Industriale Di Sabatino Roberto e datata 19/04/2010, si prende atto della Valutazione d'impatto ambientale integrata nella quale si attesta il rispetto sostanziale dei*

limiti di rumorosità dell'attività ubicata in un'area già compromessa dall'attività di altra ditta e dalle due infrastrutture (E45 e strada provinciale) in adiacenza all'area in cui ricade l'attività.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/10/2018;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 10/10/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali: rapporto Istruttorio acquisito in data 12/10/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto prot. Com.le 9905 del 10/08/2018, acquisito al PGFC/2018/13288 del 23/08/2018, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B, nell'ALLEGATO C e relativa planimetria, nell'ALLEGATO D e relativa planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 27/09/2018, la ditta B&B di Bartolini Bernardo & Samuele S.n.c. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 429 del 14/10/2011 Prot. Prov.le 102183/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a SO.GE.MO. srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.** (C.F./P.IVA 02435970401) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 19/P, per **l'impianto di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sito nel Comune di Bagno di Romagna, loc. Mulino Casacce n. 79.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.;

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO D e relativa Planimetria** parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisoni, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta "B & B di Bartolini Bernardo & Samuele snc" ha presentato in data 01/06/18 l'istanza di AUA in oggetto, relativa all'attività di recupero rifiuti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta ha dichiarato il proseguimento con modifica sostanziale della attività autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con atto n. 429 del 14/10/2011 prot. n. 102183/11, alla Ditta SO.GE.MO. srl per lo stabilimento di Bagno di Romagna (FC), loc. Mulino Casacce n. 79. Tale autorizzazione era ricompresa nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. relativo ad un "impianto di recupero secondo le operazioni r13 ed r5 di rifiuti non pericolosi sito presso il Comune di Bagno di Romagna", rilasciato a SO.GE.MO. srl con deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 21/05/2012.

"B & B di Bartolini Bernardo & Samuele snc" ha chiesto ed ottenuto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 12/02/2018, la volturazione del succitato provvedimento di V.I.A. a seguito di atto compravendita relativo agli immobili della SO.GE.MO. srl. Nel provvedimento di volturazione n. 173 del 12/02/18 si prescrive quanto di seguito indicato:

- b) *"di dare atto che per le autorizzazioni, gli assensi, le approvazioni e gli atti comunque denominati compresi nel medesimo provvedimento di VIA, la Società B&B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. dovrà opportunamente richiederne la voltura alle autorità competenti".*

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste, oltre alla volturazione, le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- la variazione della tipologia di rifiuti sostanzialmente dovuta alla introduzione di miscele bituminose (1.350 t/anno), pur rimanendo inalterato il quantitativo annuo (14.000 t/anno), con conseguente diminuzione dei quantitativi di rifiuti inerti da demolizione (12.650 t/anno).
- sostituzione del frantoio avente un diverso sistema di abbattimento ad acqua.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento, in considerazione del fatto che trattasi di voltura con modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 con autorizzazione n. 429 del 14/10/2011 prot. n. 102183/11.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in merito alle modifiche richieste, in quanto sostanzialmente ha ritenuto di confermare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione, salvo riportare la descrizione del sistema di abbattimento ad acqua del nuovo frantoio, nonché l'inquadramento normativo del relativo motore a gasolio di potenza termica pari a 190 kW.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, in quanto le modifiche in oggetto non rientrano tra le casistiche per le quali la nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501

del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, stabilisce di richiedere una specifica valutazione in merito alle emissioni in atmosfera.

Il Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio del Comune di Bagno di Romagna, con nota prot. n. 8651 del 11/07/18, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 31008 del 13/07/18 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/11267 del 13/07/2018, ha espresso il proprio parere di compatibilità urbanistico – edilizia, nel quale si legge in conclusione: *“Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato l'insediamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi si ritiene compatibile dal punto di vista urbanistico-edilizio”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., n. 429 del 14/10/2011 prot. n. 102183/11, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2018 P.G.N. 24679, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE GRUPPO ELETTROGENO DEL FRANTOIO/VAGLIO (190 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dall'attività di recupero rifiuti inerti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione attraverso la messa in riserva, frantumazione e selezione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di**

seguito stabilite:

A) Emissione diffusa da ingresso/uscita autoveicoli:

- I. I piazzali utilizzati per il transito e la manovra degli automezzi dovranno essere bagnati: a tale scopo dovrà essere mantenuto efficiente il sistema di umidificazione tramite ugelli nebulizzatori.
- II. Durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento dovranno essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata e in uscita dall'impianto.

B) Emissione diffusa da scarico/carico/movimentazione/stoccaggio rifiuti inerti:

- I. L'area di trattamento rifiuti inerti dovrà essere mantenuta umida: a tale scopo dovrà essere mantenuto efficiente il sistema di umidificazione tramite ugelli nebulizzatori.
- II. I materiali stoccati in cumuli; durante le fasi non operative, devono essere protetti dall'azione del vento tramite copertura con teloni.
- III. I cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione.

C) Emissione diffusa da frantumazione rifiuti inerti:

- I. Dovrà essere mantenuto efficiente l'impianto di abbattimento sul gruppo di frantumazione e vagliatura, costituito da una barra spruzzatrice dotata di n. 2 ugelli spruzzatori posizionata sul trasportatore a nastro che alimenta il mulino.

D) Prescrizioni generali:

- I. Le siepi e le alberature previste in progetto, una volta a dimora, dovranno essere adeguatamente curate e prontamente sostituite in caso di fallanze.
 - II. Dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
 - III. I cumuli dei rifiuti dovranno o essere coperti o avere un grado di umidità tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente; l'altezza degli stessi non potrà essere superiore ai 4 metri.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio degli impianti, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bagno di Romagna, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01.06.2018 P.G.N. 24679, e acquista al protocollo di Arpae PGFC/2018/9202 del 08.06.2018, dalla ditta **B&B di Bartolini Bernardo & Samuele S.n.c.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per attività di recupero rifiuti inerti R13-R5 presso l'impianto sito nel Comune di **Bagno di Romagna (FC), loc. Mulino Casacce n. 79/A.**

Considerato che presso il medesimo impianto l'attività di recupero R5 su rifiuti inerti era precedentemente svolta dalla Ditta SO.GE.MO. S.r.l. in virtù dell'iscrizione n. 472, prot. n. 101514/11, ricompresa nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. rilasciato con deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 21/05/2012;

Dato atto che la ditta **B&B di Bartolini Bernardo & Samuele S.n.c.** ha chiesto ed ottenuto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 12.02.2018, la volturazione del succitato provvedimento di V.I.A. a seguito di atto compravendita relativo agli immobili della SO.GE.MO. S.r.l., nonché la successiva modifica della stessa rilasciata con D.G.R. 726 del 21.05.2018;

Dato atto che i quantitativi di rifiuti complessivamente avviati all'operazione di recupero R5 restano invariati rispetto a quanto valutato nell'ambito del suddetto procedimento di VIA;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che le valutazioni in merito alla conformità urbanistica sono state effettuate nell'ambito del procedimento di VIA relativo alla ditta SO.GE.MO. S.r.l., conclusosi positivamente con prescrizioni;

Visto il parere favorevole del Comune di Bagno di Romagna acquisito al PGFC n. 11267 del 13.07.2018, da cui risulta in particolare che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in oggetto è compatibile dal punto di vista urbanistico-edilizio;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 21.05.2012, e successive modifiche e integrazioni.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC n. 12582 del 07.08.2018 denominato Tav. 1 *“Planimetria stato di progetto con area conferimento rifiuti con codice materiali depositati”*, Rev. Luglio 2018, scala 1:500, a firma dell'Arch. L. Botti

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **B&B di Bartolini Bernardo & Samuele S.n.c.**, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC), Via L. Da Vinci n. 19/P, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Bagno di Romagna (FC), loc. Mulino Casacce n. 79/A**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170101, 170102, 170203, 170107, 170904	R13 – R5	2.500	12.650	12.650
7.6 – Conglomerato bituminoso	170302	R13 - R5	300	1.350	1.350

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) il conglomerato bituminoso derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- 6) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA**PREMESSA:**

- Con la presente istanza di AUA la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico finale di che trattasi è costituito dalla confluenza delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle due aree adibite a deposito rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.831,00 e dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dall'area adibita a deposito materie prime avente una superficie complessiva pari a mq 920,00 circa;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in impianto costituito da una vasca avente dimensioni totali utili pari a mc 6,66 di cui vano acque di prima pioggia mc 5,45 vano sedimentazione mc 1,21 e disoleatore da mc 7,06; le acque reflue di dilavamento vengono preventivamente trattate in un impianto dissabbiatore costituito da nr 2 vasche per un volume complessivo pari a mc 69,94 di cui volume di separazione mc 59,94 e volume di sedimentazione pari a mc 10,00;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpa Servizio Territoriale in data 07/09/2018 PGFC/2018/14189;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel Fiume Savio afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 07/08/2018 al Prot. Arpa n. PGFC/2018/12582;
- Planimetria dello schema fognario a firma dell' Arch Luciano Botti acquisita agli atti in data 07/08/2018 al Prot. Arpa n. PGFC/2018/12582 (*allegata*).

SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**CONDIZIONI:**

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Mulino di Casacce, n. 79/A – Bagno di Romagna (FC)
Destinazione dell'insediamento	Deposito materie prime (prefabbricati in cls, tubazioni in pvc, ecc.)
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno adibito a deposito materie prime avente una superficie complessiva pari a mq 920,00

Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da vasca di dimensioni totali pari a mc 6,66 di cui vano acque di prima pioggia mc 5,45 vano sedimentazione fanghi mc 1,21 e disoleatore con filtro a coalescenza da mc 7,06
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto di trattamento e prima della confluenza con le acque reflue di dilavamento
Corpo Recettore	Fiume Savio afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. **Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.**
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri; Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpae.emr.it);**
3. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per i parametri Solidi sospesi totali COD e Idrocarburi totali;
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi; detto pozzetto dovrà essere installato subito a valle dell'uscita del disoleatore e prima dell'immissione nella rete delle acque reflue di dilavamento;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di prima pioggia. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1 l/sec. Come dichiarato in relazione tecnica;

11. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Mulino di Casacce, n. 79/A – Bagno di Romagna (FC)
Destinazione dell'insediamento	Deposito macerie e rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti da 2 aree esterne adibite a deposito rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.831,00
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore costituito da 2 vasche di dimensioni di mc 34,97 per un volume complessivo pari a mc 69,94 di cui volume di separazione mc 59,94 vano sedimentazione fanghi mc 10,00
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto di trattamento e prima della confluenza con le acque reflue di prima pioggia
Corpo Recettore	Fiume Savio afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

16. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
17. **Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.**

- 18. Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri; Solidi sospesi totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpaie Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi; detto pozzetto dovrà essere installato subito a valle dell'impianto di trattamento e prima dell'immissione nella rete delle acque reflue di prima pioggia;
20. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
21. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
22. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
23. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
24. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
25. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
26. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpaie SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
27. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpaie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 04/07/2018 registrata al prot. n. 8248 inoltrata tramite il SUAP dall'Ing. Monti Sara in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig. Bartolini Samuele legale rappresentante dell'impresa B&B di Bartolini Bernardo e Samuele snc – via L. da Vinci n. 19/P, 47021 Bagno di Romagna (FC) C.F./P.IVA 02435970401, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo Scarico dell'impianto di rifiuti non pericolosi ed inerti, ubicato in loc. Molino Casacce n. 79A, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n°56 p.lle 445 e 446;
- Le integrazioni pervenute in data 08/08/2018 e registrate dal comune di Bagno di Romagna al prot. n. 9714/338
- gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale ed alle integrazioni;
- il Parere favorevole rilasciato dall'Arpa Sezione Provinciale di Forlì - Cesena in data 03/10/2011, prot. n. 2011/9783, pervenuto in data 01/12/2011, agli atti del Comune;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'endo Procedimento Arch. Stefano Bottari rilasciato in data 09/08/2018;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

- il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

- Le fosse Imhoff, sono di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari ai litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.
- I degrassatori, come indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, sono dimensionati con un volume minimo di 50 litri per abitante equivalente.

- L'impianto di depurazione è esistente, già autorizzato con autorizzazione n. 21/11 prot. 20435 del 07/12/2011, rispetto alla quale nella domanda di autorizzazione unica ambientale, è cambiata solo la posizione dei servizi igienici ma non è cambiato né il sistema di trattamento dei reflui né la potenzialità dell'insediamento.

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	B&B di Bartolini Bernardo e Samuele snc
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI ORIGINA LO SCARICO:	Loc. Mulino Casacce n. 79/A Foglio n. 56 part. 445
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO:	Impianto recupero di rifiuti non pericolosi ed inerti
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	acque reflue domestiche
POTENZIALITÀ DELL'INSEDIAMENTO (IN ABITANTI EQUIVALENTI):	5 A.E.
RECETTORE DELLO SCARICO:	Fiume Savio
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO:	n. 1 pozzetto degrassatore da 250 LT. n. 1 Fossa Imhoff da n. 5 a.e. Letto assorbente da 25 mq.

PRESCRIZIONI

Lo scarico dei reflui domestici, provenienti dai servizi igienici ubicati in loc. Molino Casacce n. 79 A,, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- 1) Garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- 2) Dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 3) **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4) Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**;
- 5) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

- 6) **La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata**, e comunque non superiore all'annuale. **I fanghi raccolti dovranno essere allontanati** con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. **I documenti** comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi **dovranno essere conservati** presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 7) **La fossa imhoff e il pozzetto sgrassatore** dovranno essere costantemente mantenuti liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 8) Qualora il sistema fosse dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota di sedimento finale dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- 9) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 10) Il pozzetto con valvola a ciabatta per la chiusura automatica in caso di piena, interposto fra lo scarico in uscita dal sistema di trattamento secondario ed il corpo recettore, deve essere un corpo tecnico della condotta, per la sua ispezione, raccordo e corretto funzionamento.
- 11) Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente allegato è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

Allegato: planimetria delle rete fognaria Tav. 4.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.